

30 settembre 2026 | ore 09.30 - 13.00

Via Aldo Rossi, 4 - Milano

ANTIFRODE NEL COMPARTO NATANTI: NUOVE SFIDE E STRUMENTI DI CONTRASTO PER IL MONDO ASSICURATIVO

09.30 **Registrazione e Welcome Coffee**

10.00 **Introduzione e saluti**

Umberto Guidoni, *Chief Insurance Officer*, ANIA

Segretario Generale, Fondazione ANIA

Vincenzo Napoli, *Presidente*, AIPERT

10.30 **Casistica: frodi nel Ramo RC Natanti**

Antonello Buono, *Perito*, AIPERT

Chiara De Angelis, *Perito*, AIPERT

11.10 **Casistica: frodi nel Ramo Corpi Marittimi**

Stefano Barzaghi, *Perito*, AIPERT

11.30 **Aspetti processuali e di istruzione del sinistro**

Francesca d'Orsi, *Avvocato*, Studio Legale d'Orsi

11.50 **Antiriciclaggio e verifiche AML sui natanti**

Camilla Izzi, *Avvocato*, Legance - Avvocati Associati

12:20 **Attività antifrode delle imprese di assicurazione - prospettive**

Giovanni Pascone, *Dirigente Responsabile Antifrode e Card*, ANIA

12.40 **Conclusioni e Q&A**

Moderata: **Flavia Melillo**, *Responsabile Assicurazioni Trasporti e Aeronautiche*, ANIA

Welcome coffee offerto da:



A.I.Per.T.

Con la partecipazione di:



Legance

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici



ASPETTI PROCESSUALI E DI ISTRUZIONE DEL SINISTRO

Avv. Francesca d'Orsi

Negli interventi precedenti abbiamo analizzato le principali casistiche in tema di frodi nel comparto natanti distinguendo in due macroaree:

FRODI RC

Collisioni

- Simulazione assoluta
- Simulazione/modifica delle circostanze del sinistro

- Dichiarazioni false sul natante
- Polizze finte o contraffatte
- Falsificazione documenti natante/contratti ormeggio ecc.
- Esagerazione dolosa del danno
- Alterazione dinamica ai fini della copertura

FRODI CORPI

- Eventi simulati (perdita totale, affondamento, furto)
- Alterazione dinamica ai fini della copertura
- Esagerazione dei danni e danni preesistenti



Frode – truffa

TRUFFA reato previsto e punito dall'art. 640 c.p., anche in forma di tentativo (combinato disposto con l'art. 56 c.p.) – delitto contro il patrimonio – dolo

Gli elementi fondamentali del reato di cui all'art. 640 c.p. sono:

- **L'artificio:** inteso come la simulazione o la dissimulazione della realtà, tale da indurre in errore il soggetto passivo;
- **Il raggirio:** ogni macchinazione volta a far scambiare il falso con il vero; In generale, gli artifici ed i raggiri devono essere intesi secondo un'accezione estensiva, tanto da ricomprendervi anche il mendacio o il silenzio; infatti, il reato di truffa si può configurare anche laddove il soggetto tenuto a fornire informazioni su determinate caratteristiche dell'affare opta in modo malizioso per il silenzio.
- **L'induzione in errore:** i mezzi utilizzati dal truffatore per indurre il soggetto passivo in errore devono essere idonei a tal fine concretamente e non astrattamente;
- **Il danno:** effettiva perdita patrimoniale nei termini del danno emergente (perdita economica) e del lucro cessante (mancato guadagno);
- **L'ingiusto profitto:** l'ingiusto vantaggio o utilità conseguito dal reo attraverso la sua condotta. Nella truffa l'elemento psicologico è da individuarsi nel dolo generico, ossia nella volontà e nell'intenzione di indurre taluno in errore mediante artifici o raggiri, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

La Frode (es. Informatica o in Commercio) indica un raggirio tecnico o commerciale. Nel settore bancario/informatico (es. phishing), il criminale agisce direttamente sui dati o sul conto del cliente senza il suo consenso informato. La vittima non viene indotta a compiere l'atto, ma subisce l'azione illecita direttamente a opera di terzi (es. prelievi non autorizzati). [1, 2]

Esempi la frode informatica (art. 640-ter c.p.) o la frode in commercio (art. 515 c.p.) o la frode assicurativa (art 642 c.p.)

La frode assicurativa è un reato a consumazione anticipata e l'effettiva consumazione si configura come aggravante. La Cassazione ha più volte chiarito che la frode assicurativa è un'ipotesi speciale di truffa rispondente alla necessità di tutela rafforzata nel mercato assicurativo



L'onere della prova

Nel nostro ordinamento giuridico vige il principio per cui chi intende valersi di un diritto ha l'onere di provare il fatto costitutivo dello stesso. In altre parole, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere. Tale principio è inderogabile di guisa che, l'obiettivo difficoltà, in cui si trovi la parte, di fornire la prova del fatto costitutivo del diritto vantato non può condurre ad una diversa ripartizione del relativo onere della prova, che grava comunque, su di essa (Cass. sez. I 2 settembre 2005 nr. 17702).

Con riferimento al rapporto fra assicurato ed assicuratore, laddove la Suprema Corte, con la sentenza n. 1558 del 23 01 2018 e successive, ha sancito che: *“Nel giudizio promosso dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore, ed avente ad oggetto il pagamento dell’indennizzo assicurativo, è onere dell’attore provare che il rischio avveratosi rientra nei rischi inclusi, ovvero nella categoria generale di rischi oggetto di copertura assicurativa. Se il contratto contiene clausole di delimitazione del rischio indennizzabile (soggettive, oggettive, causali, spaziali e temporali) la sussistenza dei presupposti di fatto per l’applicazione di tali cause costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea, e va provato dall’assicuratore”* (Cass. Civ. sez. III, 23.01.2018 n. 1558, Rel. Dott. Rossetti; conf, Tribunale di Milano, VI sez. 18.02.2019 n. 1554).

Tale orientamento costituisce ormai giurisprudenza granitica e consolidata



L'onere della prova (segue)

La Corte di Cassazione è partita dal concetto che fatto costitutivo della pretesa dell'assicurato, nel giudizio promosso nei confronti dell'assicuratore ed avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo pattuito, sia l'avverarsi di un rischio corrispondente a quello descritto nella polizza. L'assicurato, dunque, HA L'ONERE di dimostrare che si è verificato il fatto avverso previsto nella polizza, che sia derivato dalle cause previste dalla polizza, e che abbia prodotto gli effetti previsti dalla polizza. Tale onere probatorio è ovviamente a carico dell'assicurato in quanto fatto costitutivo del suo diritto all'indennizzo, come prova di un rischio incluso, e quindi di an.

Il rischio previsto nel contratto di assicurazione sia di norma un rischio delimitato, attraverso patti di vario genere che circoscrivono, a seconda delle volontà delle parti e del premio pagato, l'indennizzabilità ai sinistri derivanti da determinate cause, ovvero ai sinistri consistiti in determinati eventi, od ancora ai sinistri che abbiano prodotto determinati effetti. Per effetto dell'inserimento nel contratto di assicurazione di queste clausole di delimitazione del rischio, gli effetti avversi cui l'assicurato è teoricamente esposto possono essere classificati in tre categorie: (a) i rischi inclusi; (b) i rischi esclusi; (c) i rischi non compresi. I rischi inclusi sono quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo. I rischi esclusi sono quelli del tutto estranei al contratto (ad es., il rischio di infortuni rispetto ad una polizza che copra la responsabilità civile). I rischi non compresi sono invece quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio (ad esempio, in un contratto di assicurazione contro i danni da incendio, si esclude l'indennizzabilità degli incendi provocati dal fulmine). La distinzione appena riassunta, risalente e condivisa da sapiente dottrina, riverbera effetti sul piano del riparto dell'onere della prova.



La denuncia alle autorità



In genere previste come obbligatorie nei contratti di assicurazione, documenti necessari per apertura sinistro e liquidazione



Denuncia evento straordinario

art. 60 Codice della nautica da diporto

1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.
- 3-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito, nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale e delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo [71](#) del medesimo codice, l'archivio nazionale dei prodotti delle unità da diporto⁽¹⁾.
- 3-ter. L'archivio di cui al comma 3-bis registra, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, gli infortuni e i danni alla salute, che possono essere causati dai prodotti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.
- 3-quater. L'archivio di cui al comma 3-bis è informatizzato ed è popolato e aggiornato con i dati risultanti dalle investigazioni di cui al comma 3. L'archivio contiene dati di natura tecnica e dati relativi agli infortuni e ai danni alla salute anonimizzati. In nessun caso l'archivio registra dati personali identificativi dei soggetti coinvolti nei sinistri⁽¹⁾.
- 3-quinquies. Con il regolamento di attuazione del presente codice è stabilita l'organizzazione e il funzionamento dell'archivio di cui al comma 3-bis, l'accesso allo stesso e le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati da parte delle autorità marittime, della navigazione interna e consolari⁽¹⁾.
- 3-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quinquies del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Denuncia evento straordinario (segue)

Articolo 182 Cod. Nav. - Denuncia di avvenimenti straordinari

Se nel corso del viaggio si sono verificati eventi straordinari relativi alla nave, alle persone che erano a bordo, o al carico, il comandante della nave all'arrivo in porto deve farne denuncia al comandante del porto o all'autorità consolare allegando un estratto del giornale nautico con le relative annotazioni.

Se la nave non è provvista di giornale o se sul giornale non è stata fatta annotazione, l'autorità marittima o consolare riceve la dichiarazione giurata del comandante e ne redige processo verbale.

Le autorità predette procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause, trasmettendo senza indugio gli atti relativi all'autorità giudiziaria competente, a norma degli articoli 315, 584, a eseguire la verifica della relazione di eventi straordinari.



Inchiesta sommaria e formale – eventuale procedimento penale

Libro Quarto

Disposizioni processuali

Titolo I

Dell'istruzione preventiva

Art. 578 - Inchiesta sommaria

Quando giunga notizia di un sinistro, l'autorità marittima o consolare deve procedere a sommarie indagini sulle cause e sulle circostanze del sinistro stesso, e prendere i provvedimenti occorrenti per impedire la dispersione delle cose e degli elementi utili per gli ulteriori accertamenti.

Competente è l'autorità del luogo di primo approdo della nave o dei naufraghi, o, se la nave è andata perduta e tutte le persone imbarcate sono perite, l'autorità del luogo nel quale si è avuta la prima notizia del fatto.

Nei luoghi ove non esistono autorità marittime, l'autorità doganale compie le prime indagini e prende i provvedimenti opportuni, dandone immediato avviso all'autorità marittima più vicina.

Dei rilievi fatti, dei provvedimenti presi per conservare le tracce dell'avvenimento, nonché delle indagini eseguite è compilato processo verbale, del quale l'autorità inquirente, se non è competente a disporre l'inchiesta formale, trasmette copia all'autorità, che di tale competenza è investita.

Art. 579 - Inchiesta formale

L'inchiesta formale sulle cause e sulle responsabilità del sinistro è disposta dal direttore marittimo o dall'autorità consolare competenti, ad istanza degli interessati o delle associazioni sindacali che li rappresentano, e deve essere disposta d'ufficio se dal processo verbale di inchiesta sommaria o da informazioni attendibili risulta che il fatto può essere avvenuto per dolo o per colpa.

Se l'autorità competente ritiene di non disporre d'ufficio l'inchiesta, fa di ciò dichiarazione motivata in calce al processo verbale di inchiesta sommaria, che trasmette al ministro per le comunicazioni.

L'inchiesta formale può essere disposta anche se il sinistro riguarda una nave che batte bandiera straniera.

Inchiesta sommaria e formale – eventuale procedimento penale (segue)

Art. 580 - Autorità competente

La competenza è determinata dal luogo del sinistro, se avvenuto nel mare territoriale, e, altrimenti dal luogo di primo approdo della nave danneggiata o da quello d'arrivo della maggior parte dei naufraghi.

Nel caso in cui si sia perduta la nave e tutte le persone imbarcate siano perite, ovvero se l'autorità consolare abbia trasmesso il processo verbale d'inchiesta, con dichiarazione dell'impedimento a costituire la commissione inquirente, l'inchiesta formale è eseguita dalla Direzione marittima nella cui giurisdizione è compreso il porto di iscrizione della nave.

Il ministro stesso ha facoltà di affidare le inchieste formali a commissioni speciali, nonché di sottoporre a revisione quelle compiute nella forma ordinaria.

Art. 581 - Svolgimento dell'inchiesta

L'inchiesta formale è eseguita dalla commissione inquirente costituita nel modo stabilito dal regolamento presso l'autorità marittima o consolare competente a disporla, sotto la presidenza dell'autorità medesima.

La commissione inquirente procede all'accertamento delle cause e delle responsabilità del sinistro, eseguendo sopralluoghi, raccogliendo deposizioni e adottando in genere ogni opportuno mezzo di ricerca.

Hanno Facoltà di assistere o di farsi rappresentare nello svolgimento della inchiesta e di essere intesi in presenza delle persone chiamate a deporre, l'armatore e il proprietario della nave, i componenti dell'equipaggio, gli Assicuratori, coloro che hanno riportato lesioni personali o altri danni nel sinistro e i loro aventi diritto, ed in genere chiunque abbia interesse nella nave o nel carico.

Se il sinistro riguarda una nave di bandiera straniera ed è avvenuto nel mare territoriale, la commissione inquirente può procedere all'esame dell'equipaggio, informandone l'autorità consolare competente.

Delle operazioni compiute e delle conclusioni raggiunte sulle cause e sulle responsabilità del sinistro la commissione redige relazione e la deposita, insieme con i processi verbali, presso l'autorità che ha disposto l'inchiesta formale.

Inchiesta sommaria e formale – eventuale procedimento penale (segue)

Art. 582 - Efficacia probatoria della relazione d'inchiesta

Nelle cause per sinistri marittimi, i fatti risultanti dalla relazione di inchiesta formale si hanno per accertati, salvo l'esperimento della prova contraria da parte di chi vi abbia interesse.



Invio procura per apertura indagine penale



La denuncia alle autorità

La **denuncia** è l'atto con il quale chiunque abbia notizia di un **reato perseguibile d'ufficio** ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.

La denuncia è un atto facoltativo, ma diventa obbligatorio in alcuni casi espressamente previsti dalla legge:

- se si viene a conoscenza di un reato contro lo Stato (attentati, terrorismo, spionaggio politico-militare, stragi)
- se ci si accorge di aver ricevuto in buona fede denaro falso
- se si riceve denaro sospetto o si acquistano oggetti di dubbia origine
- se si viene a conoscenza di depositi di materie esplodenti o si rinventa qualsiasi esplosivo
- se si subisce un furto o smarrisce un'arma, parte di essa o un esplosivo
- nel caso in cui rappresentanti sportivi abbiano avuto notizia di imbrogli nelle competizioni sportive.

Quando la denuncia è facoltativa non è previsto alcun **termine** per la sua presentazione, mentre nei casi di denuncia obbligatoria apposite disposizioni stabiliscono il termine entro il quale essa deve essere fatta.

La denuncia può essere presentata in **forma orale o scritta**.

La denuncia deve contenere l'esposizione dei fatti ed essere sottoscritta dal denunciante o dal suo avvocato.

La persona che presenta una denuncia ha diritto di ottenere **attestazione** della ricezione.



La denuncia alle autorità – la querela

La **querela** è la dichiarazione con la quale la persona che ha subito un reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole. E' prevista dagli artt. 336 e 340 del codice di procedura penale e riguarda i **reati non perseguibili d'ufficio**.

Non ci sono particolari regole per il contenuto dell'atto di querela, ma è necessario che, oltre ad essere descritto il fatto-reato, risulti chiara la volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.

La querela deve essere presentata:

- **entro 3 mesi** dal giorno in cui si ha notizia del fatto che costituisce il reato
- **entro 12 mesi** per reati contro la libertà sessuale (violenza sessuale o atti sessuali con minorenne).

E' possibile **ritirare** la querela precedentemente proposta tranne nel caso di violenza sessuale o atti sessuali con minorenni. La revoca della querela prende il nome di **remissione**.

Affinché la querela sia archiviata, è necessario che la remissione sia accettata dal querelato.

L'articolo 624 del codice penale sul furto è stato modificato in modo profondo dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), che ha esteso la procedibilità a querela di parte a quasi tutte le ipotesi di furto aggravato, estendendo quindi la procedibilità a querela di parte prevista per il furto semplice.

Cosa prevede la modifica

Querela di parte: Il reato di furto (sia semplice che aggravato) ora è punibile a querela della persona offesa nella maggior parte dei casi.

Procedibilità d'ufficio: Si procede ancora d'ufficio solo se la persona offesa è incapace per età o per infermità, oppure se ricorrono particolari aggravanti (come quelle previste dall'art. 625 c.p. con danno di enorme gravità o altre specifiche condizioni).

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici



Sulla querela come condizione di procedibilità

In relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della novella legislativa l'art. 85 del decreto Decreto legislativo 10/10/2022, n. 150 ha stabilito che per i reati perseguibili a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Un caso:

La Corte di Cassazione, con la sentenza 25 ottobre 2024, n. 39266 della Prima Sezione Penale, affronta il delicato problema del regime di procedibilità per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Il regime di procedibilità non è elemento costitutivo della fattispecie. La sopravvenuta perseguibilità a querela non determina un fenomeno di abolitio criminis.

Mentre il reato di Truffa assicurativa previsto e punito dall'art. 642 c.p. è sempre stato (e lo è tuttora) procedibile ESCLUSIVAMENTE a querela di parte.

Ovviamente la verifica dell'assolvimento della condizione di procedibilità del reato ove prevista fa parte delle verifiche necessarie per l'apertura e la gestione del sinistro assicurativo sia per l'espletamento delle indagini penali, diversamente precluse, sia ai fini delle successiva rivalsa, ove esperibile, in base all'evento.

Verifica dei luoghi e dei documenti da parte del perito

- Verifica dei luoghi (ormeggio, cantiere ecc.) in presenza, corredo fotografico ed interviste dei soggetti con copia del documento di identità
- Verifica della presenza di testimoni in denuncia di sinistro
- Verifica della documentazione consegnata dall'assicurato con la parte emittente (ad esempio società di ormeggio ecc.)
- Informazioni presso le autorità per la verifica dell'invio della notizia di reato, acquisizione del numero di protocollo
- Indagini su assicurato (persona fisica – società – LRPT) anche finanziarie



Struttura antifrode

Verifica apertura procedimento penale ed attività di aiuto procura e stimolo indagini

Nomina legale



1

Verifica presso la procura dell'apertura del procedimento penale a seguito di notizia di reato (sia in caso di querela sia in caso di denuncia) – richiesta informazioni ex art. 335 c.p.p.

2

Monitoraggio della fase di indagine, ausilio procura, anche con tecnico per supportare la procura con le indagini

3

A conclusione della fase di indagine, copia della documentazione della fase di indagini preliminari

Clausola sospensione liquidazione

[...] In caso di sinistro per il quale, da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria od Amministrativa, siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali, è facoltà dell'Impresa di sospendere la liquidazione degli indennizzi che potessero essere dovuti all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile”.

N.B. Usualmente la clausola è sempre doppiamente sottoscritta ex art. 1341 e 1342 c.c.



Proposizione di querela da parte della compagnia

L'articolo 642 del Codice Penale, intitolato "Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona", disciplina il reato comunemente noto come frode assicurativa

Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale [582] o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o preconstituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

art. 124 Codice Penale Termine per proporre la querela. Rinuncia

Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non può essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

Il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa [c.p.p. 339] o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio [542].

Vi è rinuncia tacita, quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di querelarsi [597](3).

La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato



Art. 124 c.p. – art. 148 CAP

L'art. 124 del codice penale prevede che la querela, anche nel caso di truffa alle assicurazioni, venga presentata nel termine di 3 mesi da quando la compagnia di assicurazione ha avuto notizia del fatto che costituisce reato di truffa alle assicurazioni.

Differentemente dai termini previsti dal codice penale per la querela per truffa alle assicurazioni, l'art. 148 del Codice delle Assicurazioni stabilisce un diverso termine di decorrenza del termine.

In particolare, mentre il codice penale prevede che il termine della querela per truffa alle assicurazioni inizi a decorrere dalla notizia di reato, il Codice delle Assicurazioni fa decorrere il termine dalla richiesta di risarcimento del danno alla Compagnia di assicurazione.

90 giorni nel caso di danni alla persona e 60 giorni nel caso di soli danni a cose, ed al termine di questo, una volta rifiutato il risarcimento, inizierebbero a decorrere ulteriori

30 giorni entro i quali la compagnia di assicurazione dovrebbe esporre querela nei confronti del truffatore.

In tema di frode alle compagnie assicuratrici (art. 642 c.p.), la Cassazione nella sentenza n. 7247/2026 ha stabilito che, qualora sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 d.lgs. 209/2005, il termine ordinario di tre mesi per proporre querela decorre dallo spirare dei trenta giorni dall'obbligatoria comunicazione all'interessato della decisione di effettuare approfondimenti sul sinistro.

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici



La prescrizione del reato di truffa alle assicurazioni

Il reato di truffa alle assicurazioni è sottoposto a termine di prescrizione da determinarsi secondo il dettato del codice penale. Per il calcolo del termine di prescrizione del reato di truffa alle assicurazioni si applica l'art. 157 del codice penale secondo cui il termine di prescrizione per un reato, come quello di truffa alle assicurazioni, coincide con il massimo della pena edittale stabilita dal codice penale tenuto conto però che i delitti non si prescrivono mai prima dei sei anni.

Sebbene il massimo edittale della pena sia di 5 anni di reclusione secondo il codice penale, il reato di truffa alle assicurazioni ha un termine di prescrizione più lungo in quanto catalogabile quale delitto che non ammette un termine di prescrizione inferiore ai sei anni.

Cosa accade al reo se il reato di truffa alle assicurazioni raggiunge il termine di prescrizione dettato dal codice penale?

Al superamento del termine di prescrizione dettato dal codice penale il reato di truffa alle assicurazioni si estingue a meno che il truffatore rinunci, come consentito dal codice penale, agli effetti della prescrizione del reato di truffa alle assicurazioni affinché venga accertata la propria innocenza.

Articolo 135 Codice delle assicurazioni private – preclusione testi

[...]3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa di assicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale adottata.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoni che non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione [...]

Articolo 135 Codice delle assicurazioni private – preclusione testi (segue)

Nella fattispecie, in caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare già in fase stragiudiziale, attraverso l'indicazione nella denuncia di sinistro, ovvero nel primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione. In mancanza di indicazione dei testimoni negli atti suddetti, sarà onere dell'impresa di assicurazione farne espressa richiesta all'assicurato, con avviso delle conseguenze processuali della mancata risposta (ossia l'inammissibilità della prova per testi). L'impresa di assicurazione deve inviare la richiesta di indicazione dei testimoni con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistro e la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazione dei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della richiesta.

L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione e alla comunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni. L'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo ai termini suddetti comporta l'inammissibilità della prova testimoniale addotta. Alla regola di inammissibilità su esposta, si fa eccezione in due casi: quando il nome dei testimoni risulta già dai verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente; ovvero quando risulta comprovata l'oggettiva impossibilità della loro tempestiva identificazione.



Accesso agli atti ai sensi dell'art. 146 D.Lgs 209/2005 (CAP)

1. Fermo restando quanto previsto per l'accesso ai singoli dati personali dal codice in materia di protezione dei dati personali, le imprese di assicurazione esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a consentire ai contraenti ed ai danneggiati il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano.

2. L'esercizio del diritto di accesso non è consentito quando abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti. È invece sospeso in pendenza di controversia giudiziaria tra l'impresa e il richiedente, fermi restando i poteri attribuiti dalla legge all'autorità giudiziaria.

3. Se, entro sessanta giorni dalla richiesta scritta, l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti richiesti ed estrarne copia a sue spese, può inoltrare reclamo all'IVASS anche al fine di veder garantito il proprio diritto.

4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, con regolamento adottato su proposta dell'IVASS, individua la tipologia degli atti soggetti e di quelli esclusi dall'accesso e determina gli obblighi delle imprese, gli oneri a carico dei richiedenti, nonché i termini e le altre condizioni per l'esercizio del diritto di cui al comma 1.

Il diritto di accesso riconosciuto dall'art. 146 D.Lgs 209/2005 (CAP) e DM 191/2008 riguarda esclusivamente contraenti e i danneggiati di polizze aventi ad oggetto l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti.

art. 2-undecies D.lgs. 101/2018

e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all'esercizio di un diritto in sede giudiziaria.

Al fine di evitare un concreto pregiudizio per l'esercizio del diritto di difesa e per lo svolgimento di investigazioni difensive

Ania

Associazione Nazionale
fra le Imprese Assicuratrici



*“L’attenzione è la
forma più rara e
più pura della
generosità”*

Simone Weil

Avv. Francesca d’Orsi

Studio Legale d’Orsi

Via Cesare Fracassini, 4

00196 - Roma

T +39 0637512408 - 063725922

<http://www.dorsistudiolegale.it>

